



Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01)

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

del 4 aprile 2019

Tariffa sottoposta da Swiss Life AG, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

Con lettera del 14 marzo 2019, la *Swiss Life AG*, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo ha presentato una modifica della tariffa collettiva (con validità dal 1° gennaio 2020, abbreviata KT 2020) nel settore dei rischi della previdenza professionale.

Le modifiche riguardano

- l'introduzione di una tariffazione in funzione del rischio per il premio di rischio in caso di decesso e l'attualizzazione dei parametri del modello per la tariffazione in funzione del rischio per il premio di rischio in caso di invalidità;
- un adeguamento al modello concernente l'integrazione dei margini in conformità alle basi di secondo ordine;
- l'ulteriore riduzione prevista delle aliquote di conversione del regime sovraobbligatorio per il 2020;
- il recepimento della nuova direttiva dell'ASA sulla tariffa della porta girevole per le prestazioni in caso di invalidità.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 4 aprile 2019 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2020 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o la loro sede, dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Corte II, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

14 maggio 2019

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA